



REGIONE
TOSCANA

Quesito n.506 del 06/03/2023

Comune di SAN VINCENZO (LIVORNO)

Oggetto:

installazioni stagionali

Quesito:

L'art. 136, comma 2, lettera c bis) della L.R. 65/2014 consente, previa comunicazione e fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi nonché delle altre normative di settore, l'installazione stagionale, destinata ad essere integralmente rimossa entro un termine non superiore a 180 giorni comprensivo di allestimento e smontaggio di manufatti, di manufatti posti a corredo di attività economiche, quali pedane, paratie frangivento ecc prive di parti in muratura o stabilmente ancorate al suolo.

L'art. 6, comma 1, lettera e bis) del DPR 380/2001, consente di eseguire senza alcun titolo abilitativo previa comunicazione le installazioni stagionali purchè destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a 180 giorni comprensivo di allestimento e smontaggio di manufatti; di fatto il DPR non specifica quali tipologie di installazioni sono consentite.

I quesiti sono i seguenti:

1. se tra le installazioni stagionali sono compresi manufatti precari che ospitano servizi igienici, piccoli chioschi bar...ecc
2. nel caso fossero consentiti questi tipi di manufatti se in ogni caso devono essere previsti dagli strumenti urbanistici (per maggior chiarezza se in quell'area non sono previste volutrie aggiuntive dallo strumento urbanistico non possono neanche essere installati detti manufatti).

Parere:

Il quesito chiede chiarimenti sul regime edilizio dei manufatti precari stagionali che ospitano servizi igienici, piccoli chioschi bar e simili e se le volumetrie di tali manufatti debbano essere previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Per inquadrare correttamente la fattispecie occorre, innanzitutto, fare riferimento all'art. 137, comma 1, lett. b2), ai sensi del quale tali manufatti (segnatamente, "strutture mobili, chioschi e simili"), qualora l'occupazione di suolo privato, pubblico o di uso pubblico abbia durata non superiore a novanta giorni consecutivi, non hanno rilevanza edilizia.

La normativa regionale, peraltro, non disciplina espressamente tali fattispecie qualora l'occupazione abbia durata maggiore.

Si osserva che nell'art. 137, comma 1, lett. b2) "strutture mobili, chioschi e simili" sono elencati separatamente dalle installazioni stagionali di cui alla lettera b1), per cui essi non possono essere considerati compresi in tali fattispecie di installazioni neanche nell'articolo 136, comma 2, lett. c-bis), come peraltro si ricava anche dall'elencazione esemplificativa ivi contenuta che è riferita a manufatti di tutt'altra natura (pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali ed ombreggianti etc.).

Si ritiene pertanto che le fattispecie in esame debbano essere inquadrare nella previsione residuale di cui all'art. 136, comma 2, lett. f-quater) ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal comma 1, rientra nell'attività edilizia libera "ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento

delle parti strutturali dell'edificio".

Considerati i caratteri di "temporaneità" e di "stagionalità" di tali manufatti, appare ragionevole individuare un periodo massimo di occupazione pari a 180 giorni, in analogia con quanto previsto dall'art. 136, comma 2, lett. c-bis) e con l'art. 6, c. 1 lett. e-bis), DPR n. 380/2001 per le installazioni stagionali propriamente dette.

Trattandosi di installazioni destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a 180 giorni consecutivi, si ritiene tuttavia che esse non incidano sul dimensionamento dello strumento urbanistico comunale.

Si ricorda che il parere reso da questo ufficio rappresenta un contributo alla lettura della normativa regionale espresso a titolo collaborativo e non costituisce un atto di interpretazione autentica della stessa. L'amministrazione comunale rimane pertanto autonoma nell'attività amministrativa di propria competenza.

Il dirigente del Settore Sistemi informativi e pianificazione del territorio Arch. Marco Carletti

Riferimenti:

Riferimenti normativi:

Art. 136 Attività edilizia libera

Regolamenti attuativi: